

# Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 9 dicembre 2002 (Stato 1° febbraio 2015)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>1</sup>, sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia,

*ordina:*

## Sezione 1: Beneficiari

### Art. 1<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8;
- b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l'articolo 14a.

<sup>2</sup> Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.

## Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

### Art. 2                    Strutture di custodia collettiva diurna

<sup>1</sup> Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

<sup>2</sup> Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

- a. dispongono di almeno 10 posti; e
- b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

<sup>3</sup> Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o
- b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all'anno.

RU **2003** 258

<sup>1</sup> RS **861**

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 189).

<sup>4</sup> Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.<sup>3</sup>

### **Art. 3** Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

### **Art. 4** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

<sup>2</sup> I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

## **Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche**

### **Art. 5** Strutture di custodia parascolastiche

<sup>1</sup> Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

<sup>2</sup> Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

- a. dispongono di almeno 10 posti;
- b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
- c.<sup>4</sup> custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno 2 ore al pomeriggio.

<sup>3</sup> Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

- b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all'anno.

<sup>4</sup> Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.<sup>5</sup>

#### **Art. 6** Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

#### **Art. 7** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

<sup>2</sup> I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

### **Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne**

#### **Art. 8** Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

<sup>1</sup> Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in particolare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

- b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

<sup>3</sup> Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.

#### **Art. 9** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.

### **Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione**

#### **Art. 10** Domanda di aiuti finanziari

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

- a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di 6 anni al minimo;
- c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

<sup>2</sup> Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

**Art. 11** Esame da parte del Cantone

<sup>1</sup> L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>9</sup> sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata;
- e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.

<sup>2</sup> L'Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.

**Art. 12** Decisione sul diritto agli aiuti finanziari

L'Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all'aiuto finanziario e la sua durata.

**Art. 13** Versamento degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

<sup>2</sup> L'Ufficio fissa l'importo degli aiuti finanziari:

- a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
- b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

<sup>3</sup> I documenti corrispondenti devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

<sup>4</sup> Su domanda scritta, l'Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'Ufficio una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre

<sup>9</sup> RS 211.222.338

1977<sup>10</sup> sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.

<sup>5</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio sulle modifiche importanti.

#### **Art. 14** Valutazione

<sup>1</sup> L'Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.

<sup>2</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'Ufficio. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

### **Sezione 5a:**<sup>11</sup>

#### **Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo**

##### **Art. 14a** Progetti a carattere innovativo

I progetti a carattere innovativo devono:

- a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri progetti;
- b. essere improntati alla sostenibilità; e
- c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

##### **Art. 14b** Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall'elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

##### **Art. 14c** Domanda di aiuti finanziari

<sup>1</sup> La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere corredata di:

- a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l'utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano;
- b. un piano di finanziamento del progetto.

<sup>10</sup> RS 211.222.338

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2007 (RU 2007 4383). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

<sup>2</sup> Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all'Ufficio prima dell'elaborazione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

<sup>3</sup> L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

**Art. 14d** Procedura per la concessione di aiuti finanziari

<sup>1</sup> L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del progetto. L'autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;
- d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell'anno civile precedente l'elaborazione del piano dettagliato del progetto.

<sup>2</sup> L'Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l'importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l'accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione.

## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 15<sup>12</sup>** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 28 febbraio 2015.

<sup>2</sup> Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 30 giugno 2018.

<sup>3</sup> Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 1° luglio 2014 e inserite in una lista di attesa secondo l'ordine di priorità stabilito in virtù dell'articolo 4 capo-

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 25).

verso 3 della legge del 4 ottobre 2002<sup>13</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono esaminate come nuove domande.

**Art. 16**           Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.

<sup>2</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.<sup>14</sup>

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2019.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> RS **861**

<sup>14</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 189).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 25).



*Allegato 1*

## **1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva diurna**

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.
- 1.3 Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

## **2 Formula di calcolo**

Contributo forfettario per l'anno 1 =  $(a+b)/2 \times t \times 5000$  franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 =  $b \times t \times 5000$  franchi

*Legenda:*

- a = numero di posti creati
- b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno»  $\leq a$
- t = fattore tempo = «numero di ore d'esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno)  $\leq 1$

*Allegato 2<sup>16</sup>*

## 1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
- 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:
- custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell'inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi;
  - custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi;
  - custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

## 2 Formula di calcolo

### Calcolo della quota dei posti creati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum/u \times 0.1 = a_p$
Mezzogiorno						$\sum/u \times 0.5 = a_q$
Pomeriggio						$\sum/u \times 0.4 = a_r$

### Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario	Lu	Ma	Mer	Gio	Ve	Formula
Mattino						$\sum/u \times 0.1 = b_p$
Mezzogiorno						$\sum/u \times 0.5 = b_q$
Pomeriggio						$\sum/u \times 0.4 = b_r$

Contributo forfettario per l'anno 1 =  $(a_p + a_q + a_r + b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$  franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 =  $(b_p + b_q + b_r) \times t \times 3000$  franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 =  $(b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$  franchi

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 189).

*Legenda:*

- a = numero medio di posti creati per giorno
- b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno
- p = mattino
- q = mezzogiorno
- r = pomeriggio
- t = fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno)  $\leq 1$
- u = numero di giorni d'esercizio per settimana  $\geq 4$
- $\Sigma$  = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana

